

## Sentenza della Corte costituzionale n. 121/2017.

**Materia:** pubblico impiego.

**Parametri invocati:** articolo 117, primo e secondo comma, lettera l), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** TAR Puglia.

**Oggetto:** articolo 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in base al quale: *“Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall'articolo 2 della L. 740/1970, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003)”*, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione. La questione trae origine dall'impugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1076/2014, applicativa del censurato articolo 21, comma 7, della l.r. Puglia 4/2010, che impone alle aziende sanitarie locali pugliesi l'obbligo, nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, in servizio presso alcuni istituti di pena pugliesi, del rispetto del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all'esterno degli istituti di pena, che quello svolto, in regime di parasubordinazione, all'interno degli stessi. In forza della predetta normativa, i ricorrenti sono stati costretti a rinunciare agli altri incarichi da loro ricoperti rispetto a quello di medico penitenziario ovvero alla riduzione del monte ore settimanale presso l'istituto penitenziario. Il TAR rimettente assume che la norma censurata, disciplinando le prestazioni di lavoro parasubordinato del personale sanitario degli istituti penitenziari, avrebbe invaso la competenza in materia di ordinamento civile riservata al legislatore statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., contravvenendo anche ai vincoli europei, con conseguente violazione anche dell'articolo 117, primo comma, Cost.. La Corte, ritenendo la questione fondata, evidenzia che la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa attiene alla materia dell'ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato (si vedano, *ex plurimis*, le sentenze n. 257 del 2016 e n. 18 del 2013). Inoltre, la Corte ricorda che, come già in precedenza rilevato (cfr. la sentenza n. 149 del 2010), le prestazioni rese dai c.d. *“medici incaricati”* nell'ambito degli istituti di pena *“non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione”*. Quest'ultima considerazione è assorbente anche rispetto alle deroghe

previste in materia dalla normativa statale ed europea e, in particolare, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ai sensi del quale le disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi. Invero, la Consulta sottolinea che esula dalla competenza legislativa regionale la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, trattandosi di materia rientrante nell'ambito dell'ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale (*ex* articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.). Né a tale conclusione potrebbe opporsi la rilevanza che la regolazione dell'orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la Regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale che deve esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti da altre competenze statali, quali, appunto, quelle in materia di ordinamento civile. Peraltro, ricorda, infine, la Corte, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, è preclusa alle Regioni anche la mera riproduzione della norma statale.